

**TRIBUNALE DI TERNI**  
**Avviso di vendita di immobili**

Nella procedura esecutiva immobiliare R.G.E. n. 01/2010 (ex Tribunale di Orvieto)

Il sottoscritto Avv. Cristina Croce con studio in Orvieto (TR), Via delle Pertiche Prima n 14 tel. 0763.344131, fax 0763.344131, e-mail: [avveristinacroce@cnfpec.it](mailto:avveristinacroce@cnfpec.it) nominato custode giudiziario, nonché professionista delegato, ai sensi dell'art. 591-bis c.p.c., al compimento delle operazioni di vendita, dal Giudice dell'Esecuzione, Dr.ssa Ilaria Palmeri con ordinanza del 21.01.2018

**RENDE NOTO**

che il Giudice dell'Esecuzione ha disposto la vendita del seguente bene immobile così descritto in base alla consulenza tecnica redatta dal Geom. Marco Ciarlora:

**LOTTO A**

**Fabbricati**

Fog. n° 32 Part. Ila n° 85

<b>Cantina (P.T.)</b>	mq.	1010	x €/mq.	850,00	=
<u>(locali destinati a vinificazione, imbottigliamento, zona uffici e laboratorio)</u>					
<b>Tettoia (P.T.)</b>	mq.	260	x €/mq.	350,00	=
<b>Tettoia (P.T.)</b>	mq.	424	x €/mq.	350,00	=
<b>Cantina (P.S1.)</b>	mq.	892	x €/mq.	700,00	=
<u>(locali destinati a vinificazione e imbottigliamento)</u>					

**ANNESSI**

<b>Magazzino</b>			a corpo		=
<b>Cabina elettrica</b>			a corpo		=
<b>Locale caldaia</b>			a corpo		=

Fog. n° 53 Part. Ila n° 7

<b>Oleificio</b>	mq.	146,65	x €/mq.	1.700,00	=
<b>Vani deposito (P.1°)</b>	mq.	157,55	x €/mq.	700,00	=
<b>Vani soffitta (P.2°)</b>	mq.	73,73	x €/mq.	700,00	=

Fog. n° 53 Part. Ila n° 113

<b>Magazzino</b>			a corpo		=
------------------	--	--	---------	--	---

**Fabbricato**

(Fog. n° 53 part. Ila n° 17)

<b>Magazzino</b>			a corpo		=
------------------	--	--	---------	--	---

**Terreni**

**Sup. determinate con verifica da ortofotocarta**

**Appezamento n° 8 (qualità bosco ceduo)**

part. Ila n° 18 e 19/p del foglio 32 = sup. Ha. 0.45.91

part. Ila n° 1 del foglio 53 e part. Ila 16 del fog. 32 (porzione di bosco tagliato) = sup. Ha. 15.18.30

**Appezamento n° 1 (qualità oliveto)**

part.IIa n° 17 del foglio 32 = sup. Ha. 02.14.43

**Appezamento n° 18 (qualità oliveto)**

part.IIa n° 2 e 3 del foglio 53 = sup. Ha. 00.43.74

**Appezamento n° 21 (qualità vigneto 2000/---->)**

part.IIa n° 2 e 3 del foglio 53 = sup. Ha. 01.53.00

**Appezamento n° 9 (qualità rimboschimento)**

part.IIa n° 19/p del foglio 32 = sup. Ha. 02.96.59

**Appezamento n° 4 (qualità vigneto 2000/---->)**

part.IIa n° 20 del foglio 32 = sup. Ha. 01.58.00

Bosco ceduo sup. ha. 0,4591 x €/ha 4.000,00 =

Bosco ceduo (tagliato) sup. ha. 15,1830 x €/ha 2.500,00

Vigneto (2000/----&gt;) sup. ha. 3,11 x €/ha 38.000,00 =

Rimboschimento sup. ha. 2,9659 x €/ha 17.500,00 =

Oliveto sup. ha. 2,5817 x €/ha 22.000,00 =

**Terreni**(Fog. n° 32 part.IIe n° 25-26-28-29-30-32-33-52-83-85 Fog. n° 33 part.IIe n° 76-77 Fog. n° 53 part.IIe n° 6-7-8-9-10-12-18-33-34-79-111-87-113-82-84-114)**Sup. determinate con verifica da ortofotocarta****Appezamento n° 2 (qualità vigneto 1974-2000)**

part.IIa n° 26 e 28/p del foglio 32 e par.IIa n° 76/p del foglio 33 = sup. Ha. 00.72.90

**Appezamento n° 3 (qualità oliveto)**

part.IIa n° 26,28/p e 29/p del foglio 32 = sup. Ha. 02.28.07

**Appezamento n° 7 (qualità vigneto 1974-2000)**

part.IIa n° 52,29/p,83/p e 85/p del foglio 32 = sup. Ha. 01.56.70

**Appezamento n° 6 (qualità vigneto 1974-2000)**

part.IIa n° 30/p e 32/p del foglio 32 = sup. Ha. 01.21.30

**Appezamento n° 12 (qualità oliveto)**

part.IIa n° 30,32/p e 33/p del foglio 32 = sup. Ha. 01.04.17

**Appezamento n° 5 (qualità vigneto 1974-2000)**

part.IIa n° 30/p del foglio 32 = sup. Ha. 03.30.98

**(qualità vigneto 2000--->)**

part.IIa 76/p del foglio 33 = sup. Ha. 01.80.47

**Appezamento n° 11 (qualità vigneto)**

part.IIa n° 9/p del foglio 53 = sup. Ha. 00.62.10

**Appezamento n° 13 (qualità oliveto)**

part.IIa n° 111/p del foglio 53 = sup. Ha. 00.06.73

**Appezamento n° 17 (qualità vigneto)**

part.IIa n° 6 e 111/p del foglio 53 = sup. Ha. 01.79.00

**Appezamento n° 16 (qualità oliveto)**

part.IIa n° 8/p,10/p e 114/p del foglio 53 = sup. Ha. 00.98.63

**Appezamento n° 15 (qualità vigneto)**

part.IIa n° 10/p e 114/p del foglio 53 = sup. Ha. 01.85.91

**Appezamento n° 10 (qualità oliveto)**

part.IIa n° 76/p del foglio 33 = sup. Ha. 00.51.07

**Appezamento n° 14 (qualità bosco ceduo)**

part.IIa n° 76/p e 77 del foglio 33 = sup. Ha. 06.02.96

**Appezamento n° 14/a (qualità bosco ceduo)**

part.IIa n° 9/p, 10/p,34 e 114 del foglio 53 = sup. Ha. 05.58.27

**Appezamento n° 20 (qualità vigneto)**

part.IIa n° 12,18,82 e 84 del foglio 53 = sup. Ha. 02.84.75

part.IIa n° 33, e 79 del foglio 53 = sup. Ha. 00.83.00

incolto	sup. ha.	0,20	x	€/ha	10.000,00	=
vigneto 1997	sup. ha.	0,63	x	€/ha	33.000,00	=
Vigneto (1974/1978)	sup. ha.	4,03	x	€/ha	33.000,00	=
Vigneto (1979/1990)	sup. ha.	2,30	x	€/ha	33.000,00	=
Vigneto (1990/2000)	sup. ha.	1,89	x	€/ha	33.000,00	=
Vigneto (2000/---->)	sup. ha.	7,53	x	€/ha	38.000,00	=
Bosco	sup. ha.	11,6123	x	€/ha	4.000,00	=
Oliveto	sup. ha.	4,8867	x	€/ha	22.000,00	=

**Terreni**

(Fog. n° 69 part.IIe n° 1-2-3-4-29-45-60-65)

**Sup. determinate con verifica da ortofotocarta****Appezamento n° 45 (qualità vigneto 1974/1978)**

part.IIa n° 3/p e 4/p del foglio 69 = sup. Ha. 01.48.05

**Appezamento n° 46 (qualità oliveto)**

part.IIa n° 29/p e 60/p del foglio 69 = sup. Ha. 00.86.94

**Appezamento n° 47 (qualità oliveto)**

part.IIa n° 2/p e 1/p del foglio 69 = sup. Ha. 00.86.07

**Appezamento n° 48 (qualità rimboschimento)**

part.IIa n° 1/p del foglio 69 = sup. Ha. 00.72.48

**Appezamento n° 49 (qualità bosco ceduo)**

part.lla n° 4/p,45,2/p e 29/p del foglio 69 = sup. Ha. 07.50.55

**Appezamento n° 50 (qualità rimboschimento)**

part.lla n° 1/p del foglio 69 = sup. Ha. 02.92.28

Vigneto (1974/1978)	sup. ha.	1,4805	x	€/ha	33.000,00	=
Bosco	sup. ha.	7,5055	x	€/ha	4.000,00	=
Oliveto	sup. ha.	1,7301	x	€/ha	22.000,00	=
Rimboschimento	sup. ha.	3,6476	x	€/ha	17.500,00	=

**Terreni**(Fog. n° 52 part.lla n° 123-128-134-152-188-200-220-222-224-293-294-317 Fog. n° 51 part.lla n° 88- foglio 53 part.lla 4)**Sup. determinate con verifica da ortofotocarta****Appezamento n° 19 (qualità rimboschimento)**

part.lla n° 123/p del foglio 52 = sup. Ha. 01.11.15

**Appezamento n° 19/a (qualità bosco ceduo)**

part.lla n° 123/p del foglio 52 = sup. Ha. 00.47.41

**Appezamento n° 22 (qualità vigneto 2000--->)**

part.lla n° 317/p del foglio 52 = sup. Ha. 02.35.00

part.lla n° 4/p del foglio 53 e part.lla n° 188/p del foglio n° 52 = sup. Ha. 03.62.51

**Appezamento n° 52 (qualità uliveto)**

part.lla n° 188/p del foglio n° 52 = sup. Ha. 00.23.99

**Appezamento n° 53 (qualità vigneto/incolto)****part.lla n° 152, 293/p,294 del foglio 52** = sup. Ha. 03.22.90**Appezamento n° 23 (qualità vigneto 1974-2000)**

part.lla n° 224/p del foglio 52 = sup. Ha. 02.05.00

**Appezamento n° 24 (qualità oliveto)**

part.lla n° 224/p del foglio 52 = sup. Ha. 00.36.07

**Appezamento n° 25 (qualità vigneto 2000--->)**

part.lla n° 128/p e 317/p del foglio 52 = sup. Ha. 01.17.00

**Appezamento n° 26 (qualità seminativo)**

part.lla n° 317/p del foglio 52 = sup. Ha. 00.68.30

**Appezamento n° 27 (qualità vigneto 1974-2000)**

part.lla n° 134/p del foglio 52 = sup. Ha. 00.78.00

**Appezamento n° 28 (qualità bosco ceduo)**

part.lla n° 220/p e 200 del foglio 52 e part.lla n° 88 del fog. 51 = sup. Ha. 12.40.18

Vigneto (1990/2000)	sup. ha.	2,83	x	€/ha	33.000,00	=
---------------------	----------	------	---	------	-----------	---

Vigneto (2000/---->)	sup. ha.	9,7378	x	€/ha	38.000,00	=
Bosco	sup. ha.	12,8759	x	€/ha	4.000,00	=
Oliveto	sup. ha.	0,6006	x	€/ha	22.000,00	=
Rimboschimento	sup. ha.	1,1115	x	€/ha	17.500,00	=
Seminativo	sup. ha.	0,683	x	€/ha	14.000,00	=
incolto	sup. ha.	0,6363	x	€/ha	10.000,00	

### Terreni

(Fog. n° 52 part.lla n° 172)

#### Sup. determinate con verifica da ortofotocarta

##### Appezamento n° 30 (qualità oliveto)

part.lla n° 172/p del foglio 52 = sup. Ha. 00.31.69

##### Appezamento n° 29 (qualità bosco)

part.lla n° 172/p del foglio 52 = sup. Ha. 00.20.35

Bosco	sup. ha.	0,2035	x	€/ha	4.000,00	=
Oliveto	sup. ha.	0,3169	x	€/ha	22.000,00	=

### Terreni

(Fog. n° 53 part.lla n° 36-107-108-109-110)

#### Sup. determinate con verifica da ortofotocarta

##### Appezamento n° 31 (qualità vigneto)

part.lla n° 36,107,108,109 e 110 del foglio 53 = sup. Ha. 06.34.50

Vigneto (1974/1978)	sup. ha.	5,35	x	€/ha	33.000,00	=
Vigneto (1990/2000)	sup. ha.	1,00	x	€/ha	33.000,00	=

### Terreni

(Fog. n° 70 part.lla n° 2-4-6-7-8-9-10-151)

#### Sup. determinate con verifica da ortofotocarta

##### Appezamento n° 39 (qualità vigneto)

part.lla n° 8/p e 9/p del foglio 70 = sup. Ha. 00.75.09

##### Appezamento n° 40 (qualità oliveto)

part.lla n° 6/p ,7/p,8/p e 9/p del foglio 70 = sup. Ha. 01.08.19

##### Appezamento n° 41 (qualità vigneto)

part.lla n° 6/p e 7/p del foglio 70 = sup. Ha. 01.40.97

**Appezamento n° 42 (qualità vigneto)**

part.IIa n° 6/p del foglio 70 = sup. Ha. 02.12.98

**Appezamento n° 43 (qualità vigneto)**

part.IIa n° 4/p del foglio 70 = sup. Ha. 01.21.58

**Appezamento n° 44 (qualità bosco)**

part.IIa n° 2/p e 4/p del foglio 70 = sup. Ha. 00.84.20

**Appezamento n° 51 (qualità bosco)**

part.IIa n° 10, 9/p e 6/p del foglio 70 = sup. Ha. 00.46.78

Bosco	sup. ha.	1,3098	x	€/ha	4.000,00	=
Oliveto	sup. ha.	1,0819	x	€/ha	22.000,00	=
Vigneto (1974/1978)	sup. ha.	3,9153	x	€/ha	33.000,00	=
Vigneto (1990/2000)	sup. ha.	1,5909	x	€/ha	33.000,00	=

**Terreni**

(Fog. n° 70 part.IIe n° 16-17-18)

***Sup. determinate con verifica da ortofotocarta*****Appezamento n° 37 (qualità vigneto 1974/1978)**= sup. Ha. 01.84.85part.IIa n° 16/p e 18/p del foglio 70**Appezamento n° 38 (qualità bosco)**= sup. Ha. 00.51.40part.IIa n° 16/p,17/p e 18/p del foglio 70

Bosco	sup. ha.	0,514	x	€/ha	4.000,00	=
<u>Vigneto (1974/1978)</u>	sup. ha.	<u>1,8485</u>	x	<u>€/ha</u>	<u>33.000,00</u>	<u>=</u>

## Terreni

(Fog. n° 53 part.IIe n° 42-75)

### Sup. determinate con verifica da ortofotocarta

#### Appezamento n° 32 (qualità bosco)

part.IIa n° 75 del foglio 53

#### Appezamento n° 33 (qualità rimboschimento)

part.IIa n° 42 del foglio 53

Bosco (tagliato)	sup. ha. 1,6761 x	€/ha	2.500,00	= sup. Ha.	01.67.61
Rimboschimento	sup. ha. 1,2204 x	€/ha	17.500,00	= sup. Ha.	01.22.04

Le unità immobiliari sono poste in vendita con gli accessori, dipendenze e pertinenze ad esse relative, servitù attive e passive, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, nella consistenza indicata nella **perizia di stima redatta dal Geom. Marco Ciarlora, nella procedura esecutiva n.1/2010 R.G.E. (ex Orvieto), alla quale si rimanda per una puntuale descrizione dell'immobile, anche con riferimento alla presenza di eventuali difformità urbanistiche e catastali riscontrate, che deve essere consultata dall'offerente e alla quale si fa espresso rinvio**, anche con riferimento alla condizione urbanistica del bene ed alla destinazione urbanistica dei terreni risultante dal certificato di destinazione urbanistica ed allo stato di fatto in cui l'immobile si trova, e senza alcuna garanzia per evizione e molestie e pretese di eventuali conduttori; conseguentemente l'esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere - ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell'anno in corso e dell'anno precedente non pagate dal debitore, per qualsiasi motivo non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo.

La vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo.

La perizia del Ctu, la pubblicità, le modalità di presentazione delle domande e le condizioni di vendita sono regolate dalla "disciplina della vendita senza incanto" contenuta nell'ordinanza di vendita consultabile sui suddetti siti internet [www.tribunale.terni.it](http://www.tribunale.terni.it) e [www.asteannunci.it](http://www.asteannunci.it), [www.legalmente.net](http://www.legalmente.net); [www.entitribunali.katweb.it](http://www.entitribunali.katweb.it), [www.corriere dell'umbria.it](http://www.corriere dell'umbria.it); [www.roma.repubblica.it](http://www.roma.repubblica.it); Maggiori informazioni potranno essere reperite, oltre che sui siti internet sopra indicati, anche presso il sottoscritto custode-giudiziario Avv. Cristina Croce tel. 0763.344131, e-mail: [avvercristinacroce@cnspec.it](mailto:avvercristinacroce@cnspec.it) e presso la Cancelleria Esecuzioni Immobiliari del Tribunale di Terni nonché al numero verde call center **800630663** presso il quale potrà essere richiesto anche l'inoltro della perizia a mezzo fax o e-mail.

Si rende noto inoltre, che la vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano (anche in relazione al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380) con tutte le eventuali pertinenze, accessioni, ragioni ed azioni, servitù attive e passive.

La vendita è a corpo e non a misura; eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo.

Per gli immobili realizzati in violazione della normativa urbanistico edilizia, l'aggiudicatario, potrà ricorrere, ove consentito, alla disciplina dell'art. 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come integrato e modificato dall'art. 46 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, purché presenti domanda di concessione o permesso in sanatoria entro 120 giorni dalla notifica del decreto di trasferimento.

L'immobile viene venduto libero da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di pignoramenti e sequestri che saranno cancellate a cura e spese della procedura (saranno a cura della procedura le spese vive, mentre a carico dell'aggiudicatario resterà il compenso del custode).

**Il compendio pignorato è oggetto di contratto di affitto di fondo rustico autorizzato dal GE e registrato in data 17.01.2017, con clausola risolutiva espressa in caso di aggiudicazione.**

Gli oneri fiscali derivanti dalla vendita saranno a carico dell'aggiudicatario.

**L'elaborato peritale sarà disponibile per la consultazione, unitamente all'ordinanza di delega, sui seguenti siti internet [www.tribunale.terni.it](http://www.tribunale.terni.it); [www.asteannunci.it](http://www.asteannunci.it)**

Per effetto della delega, si precisa che tutte le attività di cui agli artt. 571 e segg. c.p.c. saranno effettuate dal professionista delegato, il quale

#### **FISSA**

A) l'udienza per l'esperimento di **vendita senza incanto in numero 1 lotto** per il **giorno 24.05.2018 ore 10,00 stabilendo le seguenti condizioni:**

1) L'esame delle offerte avrà luogo presso lo studio del professionista delegato Avv. Cristina Croce in Orvieto Via delle Pertiche prima n. 14;

2) **Prezzo base d'asta:**

**Lotto A: prezzo base di vendita 2.492.600,00;**

**Valore determinato ai sensi dell'art 568 cpc: euro 4.500.000,00**

**Valore minimo non inferiore al 75% del prezzo base a cui è possibile offrire: euro 1.869.450,00**

---

#### **DISCIPLINA DELLA VENDITA SENZA INCANTO (Modalità di presentazione delle offerte e altre disposizioni)**

Le offerte di acquisto dovranno essere presentate in busta chiusa presso lo studio del professionista delegato avv Cristina Croce in Orvieto Via delle Pertiche I^ n 14, entro le ore **11,00** del giorno precedente la data fissata per il loro esame e per la vendita. Sulla busta dovrà essere indicato esclusivamente il nome di chi deposita materialmente l'offerta (che può anche essere persona diversa dall'offerente e la cui identità dovrà essere accertata mediante esibizione di documento), il nome del Giudice titolare della procedura e del Professionista delegato e la data della vendita; nessuna altra indicazione, né nome delle parti, né numero della procedura, né il bene per cui è stata fatta l'offerta, né l'ora della vendita o altro, deve essere apposta sulla busta (un fac-simile del modulo di offerta senza incanto è presente sul sito [www.tribunale.terni.it](http://www.tribunale.terni.it));

2) l'offerta, da presentarsi corredata da una marca da bollo da € 16,00 e di ulteriori due marche da bollo da € 2,00 ciascuna, per un totale di € 20,00, dovrà contenere:

a. il cognome, il nome, il luogo, la data di nascita, il codice fiscale, il domicilio, lo stato civile, ed il recapito telefonico del soggetto cui andrà intestato l'immobile (non sarà possibile intestare l'immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l'offerta); se l'offerente è coniugato in regime di comunione legale dei beni, dovranno essere indicati anche i corrispondenti dati del coniuge; se l'offerente è minorenne, l'offerta dovrà essere sottoscritta dai genitori previa autorizzazione del Giudice Tutelare;

b. i dati identificativi del bene per il quale l'offerta è proposta;

c. l'indicazione del prezzo offerto che non potrà essere inferiore al 75% del prezzo base (prezzo minimo) indicato nell'avviso di vendita, a pena di inefficacia;

d. il termine di pagamento del prezzo e degli oneri tributari che non potrà essere superiore a 120 giorni dalla data di aggiudicazione; non sono ammesse proroghe.

e. l'espressa dichiarazione di aver preso visione della relazione di stima;

f. la volontà di avvalersi o meno dei benefici per l'acquisto della prima casa;

2-bis) l'offerta può essere formulata dall'offerente personalmente o a mezzo di procuratore legale; non è invece ritenuta ammissibile l'offerta di vendita a mezzo mandatario o procuratore speciale;

3) qualora siano posti in vendita nella medesima procedura ed alla stessa data più beni simili (ad esempio: box, posti auto, cantine), si potrà fare una unica offerta valida per più lotti dichiarando però di volerne acquistare uno solo; in tal caso l'aggiudicazione di uno dei lotti non rende obbligatorio l'acquisto degli altri; qualora i lotti omogenei abbiano prezzi differenti, l'offerta non potrà essere inferiore al prezzo più alto;

4) all'offerta dovrà essere allegata, nella stessa busta, una fotocopia del documento di identità dell'offerente, nonché un assegno circolare non trasferibile o un vaglia postale non trasferibile intestato a "Tribunale di Terni - proc. n. 1/2010 R.G.E. (ex Orvieto)" per un importo pari al 10% del prezzo offerto, a titolo di cauzione, che sarà trattenuta in caso di decadenza per mancato versamento del saldo prezzo; ove l'offerta riguardi più lotti ai sensi del numero precedente, potrà versarsi una sola cauzione, determinata con riferimento al lotto di maggior prezzo;

4 bis) ai sensi dell'art. 571 co. 2° c.p.c. l'offerta non sarà considerata efficace:

A) se perviene oltre il termine appositamente indicato;

B) se è inferiore di oltre ¼ rispetto al prezzo base indicato nell'ordinanza;

C) se l'offerente non presta cauzione, con le modalità e nella misura appena indicate;

5) salvo quanto previsto dall'art. 571 c.p.c., l'offerta presentata è irrevocabile; si potrà procedere all'aggiudicazione al maggior offerente anche qualora questi non compaia il giorno fissato per la vendita;

6) l'aggiudicatario è tenuto al pagamento degli oneri tributari conseguenti all'acquisto del bene; il relativo importo sarà comunicato successivamente all'aggiudicazione dallo scrivente professionista delegato ed il relativo pagamento dovrà essere effettuato entro il medesimo termine fissato per il saldo del prezzo; le somme versate dall'aggiudicatario si intenderanno anzitutto imputate in conto al fondo spese di trasferimento e, per il residuo, al prezzo di aggiudicazione; il mancato versamento di tali somme nel termine indicato, comporterà, previa trasmissione degli atti al Giudice dell'esecuzione per i provvedimenti di competenza, la decadenza



dall'aggiudicazione e la perdita della cauzione, ed esporrà l'aggiudicatario inadempiente alle conseguenze di cui all'art. 587, co. 2° c.p.c. (richiamato dall'art. 574 co. 3° c.p.c.);

7) salvo quanto disposto nel successivo punto n. 8, l'importo del prezzo di aggiudicazione (dedotta la cauzione prestata) e delle spese, dovranno essere versati, entro il termine indicato nell'offerta, mediante deposito, presso lo studio dello scrivente, di assegni circolari non trasferibili, o di vaglia postali non trasferibili, intestati a "Tribunale di Terni - proc. n. 1/2010 R.G.E. (ex Orvieto), oppure tramite bonifico bancario;

8) ove l'immobile sia gravato da ipoteca iscritta a garanzia di mutuo concesso ai sensi del T.U. 16 luglio 1905, n. 646, richiamato dal D.P.R. 21 gennaio 1976 n. 7 ovvero ai sensi dell'art. 38 del Decreto legislativo 10 settembre 1993 n. 385, l'aggiudicatario potrà, entro e non oltre 120 gg. dall'aggiudicazione, o comunque nel termine indicato nell'offerta, versare direttamente all'Istituto mutuante, ai sensi dell'art. 41 del Decreto Legislativo, la parte del prezzo corrispondente al credito in via ipotecaria dell'Istituto per capitale, interessi, accessori e spese di procedura (così come riepilogato nella nota di cui al successivo punto 9); al creditore fondiario non potrà comunque essere corrisposto l'intero saldo-prezzo, posto che una quota del 20% dello stesso è comunque da versarsi alla procedura esecutiva a titolo di copertura delle spese in prededuzione; ove il saldo dovuto sia superiore al credito vantato dal creditore fondiario in via ipotecaria, il relativo residuo dovrà essere versato con le modalità già indicate; entro i 10 giorni successivi al pagamento, l'aggiudicatario dovrà depositare presso il Professionista, l'originale della quietanza rilasciata dall'istituto di credito;

9) nel caso di cui al precedente punto 8) si assegna sin d'ora al creditore mutuante (**fondario**) **termine di 10 giorni** dall'aggiudicazione per il deposito in cancelleria della nota riepilogativa del proprio credito; si ribadisce che il termine per il versamento del prezzo decorrerà comunque dalla data di aggiudicazione e dovrà compiersi secondo le modalità indicate dal Professionista delegato, il quale provvederà, poi, a soddisfare la richiesta di pagamento diretto del fondiario;

10) in caso di mancato versamento del saldo prezzo (comprensivo degli oneri tributari quantificati dal custode, posto che le somme di denaro versate saranno imputate prima ad estinzione del credito dell'Erario) entro il termine indicato nell'offerta, l'aggiudicazione sarà revocata e sarà disposto l'incameramento della cauzione (il mancato pagamento a mani del creditore mutuante fondiario ai sensi dei precedenti punti 8 e 9 determina queste stesse conseguenze).

Si avvisa che, ai sensi dell'art. 587 c.p.c., in caso di decadenza e successiva nuova vendita con aggiudicazione ad un prezzo inferiore, l'aggiudicatario decaduto verrà condannato al pagamento della differenza;

11) le buste saranno aperte, alla presenza degli offerenti, nel giorno e nell'ora indicate nel presente avviso di vendita; qualora vi sia un'unica offerta non inferiore al 75% del prezzo base ( prezzo minimo ) la stessa dovrà essere accolta a meno che il creditore non faccia opposizione; in tal caso il professionista avrà cura di verbalizzare l'opposizione e rimettere gli atti al Giudice;

Qualora per l'acquisto del medesimo bene siano state proposte più offerte valide ( si considerano valide le offerte pari o superiori al 75% del prezzo base ) si procederà a gara sulla base dell'offerta più alta invitando gli offerenti a presentare offerte in aumento che non potranno essere inferiori a:

- € 500,00 per gli immobili valutati fino a € 10.000,00;
- € 1.000,00 per gli immobili valutati oltre € 10.001,00 e fino a € 30.000,00;
- € 1.500,00 per gli immobili valutati oltre € 30.001,00 e fino a € 60.000,00;
- € 2.000,00 per gli immobili valutati oltre € 60.001,00 e fino a € 100.000,00;
- € 2.500,00 per gli immobili valutati oltre € 100.001,00 e fino a € 200.000,00;
- € 3.000,00 per gli immobili valutati oltre € 200.001,00 e fino a € 300.000,00;
- € 5.000,00 per gli immobili valutati oltre € 300.001,00

nel corso di tale gara ciascuna offerta in aumento, da effettuarsi nel termine di sessanta secondi dall'offerta precedente, non potrà essere inferiore a quanto sopra indicato; se la gara non può avere luogo per mancanza di adesioni degli offerenti, che non vi sia la possibilità di conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita il professionista dispone l'aggiudicazione a favore del maggiore offerente oppure nel caso di più offerte del medesimo valore, a favore di colui che ha presentato l'offerta per primo; al termine della gara il professionista dovrà restituire ai partecipanti non aggiudicatari gli assegni;

12) Laddove siano state presentate istanze di assegnazione a norma dell'art 588 cpc, se il prezzo indicato nella migliore offerta presentata per prima è inferiore al prezzo base stabilito nell'ordinanza, non si fa luogo alla vendita e si procede all'assegnazione; si procede ad assegnazione anche laddove all'esito della gara, il prezzo raggiunto sia inferiore al prezzo base;

13) l'offerente è tenuto a partecipare personalmente all'udienza; in caso di impossibilità a partecipare, potrà essere delegato un rappresentante munito di delega scritta;

14) in caso di aggiudicazione a seguito di gara tra gli offerenti ex art. 573 c.p.c., il termine per il deposito del saldo del prezzo e delle spese sarà comunque quello indicato nell'offerta dall'aggiudicatario;

15) non verranno prese in considerazione offerte pervenute dopo la conclusione della gara, neppure se il prezzo offerto fosse superiore di oltre un quinto a quello di aggiudicazione;

16) qualora l'aggiudicatario, per il pagamento del saldo prezzo intenda fare ricorso ad un contratto bancario di finanziamento con concessione di ipoteca di primo grado sull'immobile acquistato, egli dovrà indicare nella propria domanda di partecipazione l'istituto di credito mutuante; entro il termine fissato per il versamento del saldo prezzo le somme dovranno essere erogate direttamente dall'istituto di credito mutuante in favore della procedura esecutiva immobiliare a mezzo di bonifico bancario, o di assegno circolare non trasferibile, o di vaglia postale non trasferibile, da consegnare nelle mani del professionista delegato, intestato a "Tribunale di Terni – Proc. n. 1/2010 R.G.E. (ex Orvieto)"; si rende noto inoltre, che l'aggiudicatario finanziato e la banca erogante, avranno l'onere di concludere il contratto bancario di finanziamento entro la scadenza del termine del saldo prezzo, in modo tale da trasmettere poi una copia autentica del contratto stesso, al custode delegato per consentire l'inserimento degli estremi dell'atto, nel decreto di trasferimento; in caso di revoca dell'aggiudicazione le somme erogate saranno restituite, dal custode delegato, su autorizzazione del Giudice dell'Esecuzione, direttamente all'Istituto di credito mutuante senza aggravio di spese per la procedura, per cui è opportuno inserire nel contratto di mutuo concluso ai sensi dell'art. 585 c.p.c., una specifica clausola di autorizzazione in tal senso della parte mutuataria per ogni ipotesi di mancata adozione del decreto di trasferimento.

Orvieto 30.01.2018

Il professionista delegato

Avv. Cristina Croce

